Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Illeciti professionali/3. Tar Campania: no alle esclusioni motivate con le sanzioni dell'Antitrust

Una sentenza boccia (senza citarle nel punto specifico) il passaggio delle linee guida Anac che cita le sanzioni Antitrust tra i casi da valutare ai fini dell'esclusione per gravi illeciti professionali

Mauro Salerno

5 gennaio 2017 - Niente esclusione per l'impresa sanzionata dall'Antitrust per intese restrittive della concorrenza. Con una sentenza destinata a far discutere il Tar Campania (sezione Salerno, pronuncia numero 10/2017 depositata il 2 gennaio) boccia - seppure mai citandole nello specifico - le linee guida Anac sui gravi illeciti professionali appena pubblicate in Gazzetta ufficiale, nel punto in cui specificano che anche le sanzioni comminate dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette possono essere valutate dalle stazioni appaltanti "ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente".

Per i giudici amministrativi di Salerno "la sanzione irrogata dall'Agcm non può essere astrattamente ricondotta alla norma di cui all'art. 80 laddove discorre di "altre sanzioni" tra le conseguenze che possono derivare dalla violazione dei doveri professionali e segnatamente dalle "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione".

Il Tar riconosce che anche la commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere rilasciato sulle linee guida dell'Anac, ha riconosciuto che la nuova versione della norma prevista dal Dlgs 50/2016, rispetto alla misura analoga contenuta nel vecchio codice del 2006 "abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall'errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina vigente, ma anche in fase di gara (le false informazioni, l'omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante)". Tuttavia, concludono i giudici del Tar, in questo ventaglio di ipotesi non possono rientrare "anche i comportamenti anti-concorrenziali, in quanto di per sé estranei al novero delle fattispecie ritenute rilevanti dal legislatore". La sentenza specifica che "la norma non si presta ad una interpretazione estensiva o analogica, in quanto risulterebbe in contrasto con le esigenze di favor partecipationis che ispirano l'ordinamento". Perché "il legislatore ricollegato le altre sanzioni a comportamenti inadempienti che alcuna attinenza hanno con quelli lesivi della concorrenza". Conclusione? "L'irrogazione di una sanzione da parte dell'Authority Antitrust non può quindi consolidare alcuna fattispecie escludente di conio normativo e pertanto si configura la lamentata violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA